

1ª TORNATA DEL 20 GIUGNO

si riferisca a casi molto diversi da quelli contemplati e regolati dalla legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Secondo quella legge, l'amministrazione non contrasta trattarsi di proprietà altrui, nè altrimenti può farla servire ai bisogni sociali anche per causa di semplice utilità pubblica, se non col previo pagamento dell'indennità corrispondente, nel qual caso, propriamente parlando, non vi è che un cambio di forma della privata proprietà, senza che l'amministrazione pubblica contrasti al privato la spettanza e pienezza dei suoi diritti di dominio.

In vece nel caso dell'articolo 8 si suppone l'esistenza di alcun atto amministrativo, mediante il quale l'amministrazione crede poter negare, o almeno limitare senza compenso di sorta i diritti del privato, per causa di pubblica sicurezza, igiene, o di altro pubblico interesse; e dal suo canto il privato ricorre in giudizio e sostiene innanzi ai tribunali che l'atto dell'amministrazione offende indebitamente alcuno dei suoi diritti, e forse anche un vero diritto di proprietà privata senza indennizzarlo.

Ora si domanda se basterà al privato presentarsi ad un tribunale con somigliante assertiva, perchè l'azione del Governo ne rimanga inceppata e paralizzata al segno di neanche poter compiere al debito di provvedere a bisogni urgenti, a necessità sociali di primo ordine, fino a che non sia compiuto il giudizio.

L'articolo 8 adunque stabilisce che l'amministrazione possa esercitare un diritto, per verità gravissimo e non affatto scevro da pericoli di abuso; quello che mentre pende ancora il giudizio, mentre non ancora ha pronunziato, nè può prevedersi in qual senso pronunzierà l'autorità giudiziaria, sola competente a decidere se il diritto esista o pur no, se questo diritto sia stato indebitamente offeso dall'atto amministrativo, nondimeno l'amministrazione sia abilitata ad una specie di esecuzione provvisoria del suo atto, salvo ad attendere la decisione del giudice competente, pel doppio effetto della reintegrazione e del rispetto del diritto, perchè ciò sia ancora possibile, e della prestazione di equivalente indennità nella ipotesi contraria.

Ciò premesso, la proposta degli onorevoli preopinanti, i quali vogliono che non si accordi all'amministrazione facoltà di usare di questo diritto esorbitante per sola ragione che ciò possa essere utile all'amministrazione stessa ed al pubblico, ma invece nel solo caso di una positiva, incontrastabile ed urgente necessità, sembra pienamente ragionevole: la Commissione, dal suo canto, ed il Ministero l'accettarono: quindi l'articolo emendato ne' termini accettati dal Ministero e dalla Commissione, può, senz'altro, venire dalla Camera approvato.

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo sarebbe il 9° del Ministero, 8° emendato dalla Commissione, colla modificazione inoltre testè accennata delle parole: *allorchè per gravi ed urgenti pubbliche necessità.*

**MOSCA.** È l'articolo proposto dalla Commissione, soltanto sostituendo le parole: *per urgenti necessità.*

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo è in questi termini: « Allorchè per grave ed urgente necessità, l'autorità amministrativa debba disporre della proprietà privata, o che in pendenza di giudizio si debba procedere alla esecuzione dell'atto, delle cui conseguenze si disputa, e si dispone della proprietà privata, provvederà nei modi fissati dalle leggi e dai regolamenti. »

Accetta l'onorevole Cortese questa redazione ?

**CORTESE.** Io ho dichiarato di accettare il principio, *per urgente necessità.*

**BASILE.** Io vorrei ricordare alla Camera che l'articolo 29 dello Statuto dice in termini precisi:

« Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

« Tuttavia, quando l'interesse pubblico *legalmente accertato* lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. »

Comprenderà la Camera, come la disposizione che forse essa adotterà, è perfettamente contraria a questo articolo dello Statuto.

Spogliare *anche provvisoriamente* un cittadino della sua proprietà per un atto deliberato da *una sola autorità amministrativa*, senza nessun *accertamento legale*, mi pare che sia un atto contrario allo Statuto, e che la Camera non possa nè volerlo nè molto meno autorizzarlo.

**MANCINI.** Rispondo all'onorevole Basile che una grande diversità corre fra i due casi.

Nel caso previsto dall'articolo dello Statuto non è contestato che la proprietà sia del privato; e perciò lo Statuto la dichiara inviolabile, salvo il previo pagamento dell'indennità, e l'espropriazione per causa di utilità pubblica.

Nel caso contemplato dall'articolo 8 di questo progetto di legge avvi invece una contestazione vertente per decidersi, se vi sia o no diritto, a chi appartenga la proprietà.

**BASILE.** Domando la parola.

**MANCINI...** in ogni caso, se l'amministrazione potesse, oppur no, fare quell'atto amministrativo della cui esecuzione si disputa, ed assoggettare il più delle volte senza indennità alcuna i privati ad obbligazioni cui essi sostengono non poter venire con giustizia e legalità assoggettati. Perciò qui contemplandosi sostanziali diversioni di casi e materie, non è necessario parlare di semplice *utilità pubblica*; ma rispettivamente pe' soli casi di vera, ed anche *urgente necessità*, è concesso all'amministrazione sotto la propria responsabilità di poter provvisoriamente dare esecuzione all'atto che cade in contestazione; salve sempre le conseguenze di ragione, cioè salva la reintegrazione del diritto, ove sia possibile, ed in difetto l'indennità.

**PRESIDENTE.** Il deputato Basile ha facoltà di parlare.

**BASILE.** L'articolo 29 dello Statuto dice che in nes-